


RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS TUF

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

EMITTENTE: BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.
SITO WEB: WWW.BIALETTIINDUSTRIE.IT
ESERCIZIO A CUI SI RIFERISCE LA RELAZIONE: 2011
DATA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE: 29 MARZO 2012



INDICE

GLOSSARIO

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123 BIS, COMMA 1, TUF)

a) Struttura del capitale sociale

b) Restrizioni al trasferimento di titoli

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale

d) Titoli che conferiscono diritti speciali

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto

f) Restrizioni al diritto di voto

g) Accordi tra azionisti

h) Clausole di *change of control*

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

l) Attività di direzione e coordinamento

3. COMPLIANCE

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. Nomina e sostituzione

4.2. Composizione

4.3. Ruolo del consiglio di amministrazione

4.4. Organi delegati

4.5. Altri consiglieri esecutivi

4.6. Amministratori indipendenti

4.7. Lead independent director

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

7. COMITATO PER LE NOMINE

8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

- 11.1 Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e del controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. b) TUF**
- 11.2. Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno**
- 11.3. Preposto al controllo interno**
- 11.4. Modello organizzativo ex d. Lgs. 231/2001**
- 11.5. Società di revisione**
- 11.6. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

13. NOMINA DEI SINDACI

14. SINDACI

15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

16. ASSEMBLEE

17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

19. TABELLE E ALLEGATI

GLOSSARIO

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 (e modificato nel marzo 2010) dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. Laddove non diversamente specificato, i riferimenti a Principi, Criteri e Commenti sono da intendersi al Codice del 2006.

Codice/Codice di Autodisciplina 2011: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod. civ./ c.c.: il codice civile.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Emittente o Società o Bialetti: l'emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Statuto: lo statuto sociale di Bialetti Industrie S.p.A. approvato dall'assemblea straordinaria dell'11 aprile 2007 e modificato con delibera consiliare del 28 ottobre 2010, per recepire le novità introdotte dal D. Lgs. 27.01.2010 n. 27 in tema di diritti degli azionisti, e dal D. Lgs. 27.01.2010 n. 39 in tema di revisione legale.



1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Bialetti Industrie S.p.A. ha definito un sistema articolato ed omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la propria struttura organizzativa sia i rapporti con gli *stakeholders* aziendali, che risulta in linea con i principi e i criteri applicativi contenuti nel Codice di Autodisciplina.

Nella presente Relazione viene illustrata la struttura di *governance* esaminata dal Consiglio del 29 marzo 2012 e si forniscono le informazioni integrative richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari in tema di *governance* e assetti proprietari.

La struttura organizzativa di Bialetti Industrie S.p.A. è articolata secondo il modello tradizionale, che prevede l'affidamento in via esclusiva della gestione aziendale al Consiglio di Amministrazione, mentre le funzioni di vigilanza sono attribuite al Collegio Sindacale e quelle di controllo contabile alla Società di Revisione.

Completano la *governance* il sistema di controllo interno, il codice etico e la struttura dei poteri e delle deleghe, come di seguito illustrati.

L'**ASSEMBLEA** è il momento istituzionale di incontro tra il *management* della Società e gli azionisti. Nel corso delle riunioni assembleari gli azionisti possono chiedere informazioni sia sulle materie all'ordine del giorno sia sull'andamento della gestione. L'informativa è fornita nel rispetto della disciplina delle informazioni privilegiate.

Il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** è l'organo fondamentale del sistema di Corporate Governance adottato dalla Società. Il vigente statuto sociale attribuisce all'organo amministrativo ogni più ampio potere per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche dispositivi, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.

Il **COLLEGIO SINDACALE** vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulla correttezza delle operazioni con parti correlate, sulle modalità di concreta attuazione del Codice e sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del D. Lgs. 58/98.

Il controllo contabile è esercitato dalla **SOCIETÀ DI REVISIONE** che verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123 BIS, COMMA 1, TUF) ALLA DATA DEL 29 MARZO 2012

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)

Il capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente ammonta ad euro 18.750.000,00.
Nella tabella 1 riportata in appendice sono indicate le categorie di azioni che compongono il capitale sociale.
Non esistono piano di incentivazione a base azionaria.
Le azioni dell'Emittente sono negoziate sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)

Lo Statuto non prevede restrizioni al trasferimento di titoli.
L'articolo 5, comma 3, dello Statuto dispone che nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)

Nella tabella 1 riportata in appendice sono indicati gli azionisti che direttamente o indirettamente detengono, anche per interposta persona, società fiduciarie e società controllate, partecipazioni superiori al 2% del capitale con diritto di voto, così come emergenti dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 29 marzo 2012.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera D), TUF)

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)

Non sussistono sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)

Non sussistono restrizioni al diritto di voto.

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)

Alla data di redazione del presente documento e sulla base delle informazioni pervenute alla Società, non risulta in vigore alcun accordo tra gli azionisti che possa qualificarsi quale patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF.

h) Clausole di *change of control* (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1. TUF)

L'Emittente e la società controllata Bialetti Store S.r.l. hanno sottoscritto con le principali banche creditrici, nel gennaio 2012, un accordo di risanamento dell'indebitamento che ne prevede la risoluzione qualora si verifichi un cambio di controllo (diretto e indiretto sulle società del gruppo e sulla società controllante Bialetti Holding S.r.l.) e le società non abbiano provveduto al rimborso anticipato delle esposizioni.

Lo statuto dell'Emittente non deroga alle disposizioni sulla *passivity rule* previste dall'art. 104, commi 1 e 2, del TUF e non prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)

L'assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 11 aprile 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, cod. civ., a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 375.000,00 con emissione di massime n. 1.500.000 azioni del valore nominale di Euro 0,25 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, per prezzo pari a quello finale di



sottoscrizione dell'aumento finalizzato alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., quale deliberato nel corso della medesima assemblea.

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è scaduto il 31 dicembre 2010 e nessuna azione è stata sottoscritta in esecuzione della predetta delibera assembleare.

L'assemblea degli azionisti del 29 giugno 2011 ha rinnovato la delega al Consiglio di Amministrazione per procedere, nei limiti di legge, all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l'importo massimo del 20% del capitale sociale. La delega è efficace per 18 mesi dalla data della delibera assembleare. Le caratteristiche essenziali della delibera prevedono che:

- gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo che non si discosti – in diminuzione o in aumento – di più del 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo azionario sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei 30 giorni di borsa precedenti ogni singola operazione;
- gli acquisti dovranno essere effettuati nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle appostazioni contabili previste dalla legge e dai principi contabili applicabili;
- gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento Emittenti;
- le azioni acquistate potranno formare oggetto di atti di disposizione anche prima che sia esaurito il quantitativo massimo degli acquisti oggetto della presente delibera;
- le alienazioni dovranno essere effettuate a un prezzo che non si discosti – in diminuzione o in aumento – di più del 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo azionario sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei 30 giorni di borsa precedenti ogni singola operazione.

Alla data di redazione della presente Relazione, Bialetti detiene n. 164.559 azioni proprie.

I) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)

L'Emittente non è soggetto all'attività di direzione e coordinamento esercitata da terzi.

Ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile, la società Bialetti Store S.r.l., controllata da Bialetti Industrie S.p.A., ha indicato quest'ultima quale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.

* * *

Le informazioni richieste dall'articolo 123-bis del TUF, comma primo, lettera i), sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Le informazioni richieste dall'articolo 123-bis del TUF, comma primo, lettera l), sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al consiglio di amministrazione (Sez. 4.1).

3. COMPLIANCE

L'Emittente, fin dal 27 luglio 2007 (data in cui ha avuto inizio la negoziazione delle azioni ordinarie sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), ha adottato il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (consultabile sul sito <http://www.borsaitaliana.it>).

L'Emittente e/o le sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggetti a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di *corporate governance* dell'Emittente.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 NOMINA E SOSTITUZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA L), TUF)

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove amministratori. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti (da tre a nove) e la durata in carica del Consiglio. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di seguito illustrata, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista,

detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998, ovvero - in mancanza di tale determinazione - pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale.

La quota minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione delle liste di candidati è attualmente pari al 2,5% delle azioni ordinarie, in conformità alla delibera Consob n. 18083 del 25 gennaio 2012 con riferimento alla capitalizzazione della Società.

La medesima quota di partecipazione del 2,5% risultava applicabile in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione deliberata dall'Assemblea del 27 aprile 2010.

Le liste sono depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ex art. 147-ter TUF o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

L'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione della medesima, potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della società.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; tale lista può prevedere espressamente che il primo candidato della stessa assuma la carica di Presidente del consiglio di amministrazione; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soggetti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza") viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, di un numero di amministratori indipendenti ex art. 147-ter TUF pari al numero minimo stabilito dalla legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti ex art. 147-ter TUF stabilito dalla legge.

Lo statuto non prevede requisiti di indipendenza, ulteriori rispetto a quelli stabiliti per i sindaci ai sensi dell'articolo 148 del TUF, così come richiamato dall'art. 147-ter del TUF, e/o di onorabilità e/o professionalità per l'assunzione della carica di amministratore, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.



L'Emittente non è soggetto a ulteriori norme – anche in base a disposizioni di settore - in materia di composizione dell'organo amministrativo.

Piani di successione

Il Consiglio non ha adottato alcun piano per la successione degli amministratori esecutivi.

4.2 COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)

Alla data di chiusura dell'esercizio 2011, la struttura del Consiglio e dei Comitati della Società risulta essere quella rappresentata nella Tabella 2 allegata in Appendice.

Il Consiglio è stato nominato dall'assemblea del 27 aprile 2010 ed integrato dall'assemblea del 29 giugno 2011.

Il Consiglio dura in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2012.

All'assemblea del 27 aprile 2010 è stata presentata, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, un'unica lista di candidati validamente depositata dall'azionista di maggioranza Bialetti Holding S.r.l.

L'elenco dei candidati contenuti in tale lista è il seguente:

Ranzoni Francesco
Ranzoni Roberto
Servidori Giuseppe
Menegatti Angelo
Bonissoni Claudio
Piantoni Alberto
Schegginetti Stefano

I candidati contenuti nella lista presentata sono stati eletti con il voto favorevole di azionisti rappresentanti n. 48.052.689 azioni, pari al 64,07% del capitale sociale.

L'assemblea degli azionisti del 29 giugno 2011 ha ridotto da 7 a 6 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in considerazione del fatto che:

- in data 17 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione - con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale – aveva provveduto a cooptare il dott. Fabio Attilio Cairoli, ai sensi dell'articolo 2386 cod.civ., in sostituzione del dott. Giuseppe Servidori, dimissionario, nominandolo Amministratore;
- il dott. Alberto Piantoni aveva rassegnato le sue dimissioni dalla carica di Amministratore di Bialetti Industrie S.p.A. con decorrenza 15 maggio 2011.

Alla luce delle circostanze sopra riportate la predetta assemblea degli azionisti del 29 giugno 2011 ha ritenuto opportuno di proporre la riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 7 a 6 e la nomina di un solo Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione che resta in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato (e, quindi, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012).

L'attuale Consiglio non esprime alcun amministratore nominato dalle minoranze in quanto:

- alla assemblea del 27 aprile 2010 non è stata presentata alcuna lista alternativa;
- per la nomina del consigliere Cairoli avvenuta nel corso dell'assemblea del 29 giugno 2011 la sostituzione è stata effettuata (ai sensi dell'articolo 14, comma 7 dello Statuto Sociale) secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge.

Durante l'esercizio hanno cessato di ricoprire la carica di amministratore i signori dott. Giuseppe Servidori e Alberto Piantoni.

A far data dalla chiusura dell'Esercizio e sino alla data di approvazione della Relazione non sono intervenuti cambiamenti.

Le caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore, unitamente agli incarichi ricoperti dagli stessi, sono elencati nel paragrafo "19. Tabelle e Allegati" della Relazione.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Il Consiglio di Amministrazione non ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, ritenendo che tale valutazione spetti ai soci in sede di designazione degli amministratori e, successivamente, al singolo amministratore all'atto dell'accettazione della carica.

4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)

Il numero di riunioni del Consiglio tenute nel corso dell'Esercizio è stato pari a 10.

La durata media delle riunioni del Consiglio è stata pari a circa due ore e venti minuti.

Il numero di riunioni del Consiglio programmate per l'esercizio in corso è pari a quattro. Il calendario finanziario è disponibile nel sito internet.

La documentazione contenente gli elementi utili per la discussione è stata trasmessa ai consiglieri e sindaci, salvo i casi di urgenza e di particolare riservatezza, nei giorni precedenti le riunioni.

Alle riunioni consiliari ha sempre partecipato, su invito, il CFO la cui presenza ha concorso ad apportare gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ad alcune riunioni consiliari è stato ammesso a partecipare l'Advisor finanziario incaricato alla predisposizione degli accordi di ristrutturazione dell'indebitamento.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che ritiene necessari od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'assemblea dei soci.

Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio le deliberazioni concernenti:

- le fusioni e scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'assemblea straordinaria.

Con riferimento alle funzioni espletate dal Consiglio, ferma restando la sua competenza esclusiva per le materie indicate all'art. 2381 cod. civ., si segnala che, in conformità a quanto raccomandato dai punti 1.C.1 del Codice, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie (non essendo state oggetto di conferimento di delega a favore dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale):

- a) esame e approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui essa è a capo, del sistema di governo societario della Società e della struttura del gruppo medesimo;
- b) valutazione della adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle sue controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;

Il Consiglio del 29 marzo 2012 ha valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'Emittente e delle società controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse.

La valutazione è stata compiuta tenendo conto delle valutazioni compiute in data 23 dicembre 2011 dal Comitato per il Controllo Interno.

Con riferimento ai criteri per l'identificazione delle controllate aventi rilevanza strategica, la società ha fatto riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 151 del Regolamento Emittenti. Le società controllate con rilevanza strategica sono in tal senso:

SC Bialetti Stainless Steel Srl – Romania

Bialetti Store S.r.l. - Italia

Cem Bialetti Ev ve Mutfak ESYALARI SANAYI VE TICARET A.S. – Turchia

- d) determinazione, previo esame delle proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, della suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio.

Il Consiglio ha determinato in data 13 luglio 2011, esaminate le proposte del Comitato per la remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del cod.civ., nonché, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio deliberato dall'Assemblea.

- e) valutazione del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;



- f) esame e approvazione preventivi delle operazioni della Società e delle sue controllate che hanno significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società, dovendosi intendere per tali quelle che non rientrano nei poteri degli amministratori delegati, ovvero superano i limiti di importo stabiliti ai poteri esercitabili dai predetti amministratori delegati, a firma disgiunta ovvero congiunta, con particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate;
- g) valutazione, da effettuarsi almeno una volta all'anno, della dimensione, della composizione e del funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, esprimendo se del caso orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;

Il Consiglio del 29 marzo 2012 ha effettuato, tramite consultazione verbale dei consiglieri, la valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, confermando quanto era già emerso nel precedente esercizio in merito a:

- adeguato livello di soddisfazione riguardo alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati;
- efficacia nel gestire, sul piano sia procedurale che sostanziale, le situazioni di potenziale o effettivo conflitto di interessi;
- adeguatezza nel mix di esperienze manageriali e di competenze funzionali in seno al Consiglio e ai Comitati.

La valutazione periodica da parte del Consiglio dei requisiti di indipendenza degli Amministratori non esecutivi, previsti dal Codice di Autodisciplina, è stata effettuata nel corso della riunione consiliare del 29 marzo 2012, data di approvazione della presente Relazione.

L'Assemblea dell'Emittente non ha autorizzato - in via generale e/o preventiva - deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 del cod.civ..

4.4 ORGANI DELEGATI

AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2011 e 13 luglio 2011, in ragione dell'ampiezza e della complessità delle attività di gestione demandate al Consiglio di Amministrazione e delle dimensioni della Società e del Gruppo Bialetti, ha ritenuto opportuno delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati, conferendo inoltre alcune deleghe operative ad un amministratore esecutivo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto Sociale e dell'articolo 2381 del codice civile, attribuzioni da espletarsi nell'ambito dei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

In ragione delle competenze e dell'esperienza professionale sviluppata dal Presidente Francesco Ranzoni e della conoscenza del Gruppo Bialetti maturata dal Consigliere e Fabio Attilio Cairoli (che peraltro ha ricoperto la carica di Direttore Generale di Bialetti), ha deliberato la nomina di:

- Francesco Ranzoni quale Amministratore Delegato;
- Fabio Attilio Cairoli quale Amministratore esecutivo.

Al Presidente e Amministratore Delegato, Signor Francesco Ranzoni, sono stati pertanto conferiti, a firma singola e disgiunta, tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società oltre che:

- poteri in tema di acquisto di beni mobili e immobili e di assunzione di finanziamenti da esercitarsi con firma singola fino all'importo massimo di Euro 1.000.000 per singola operazione;
- poteri in tema di assunzione di finanziamenti da esercitarsi con firma singola fino all'importo massimo di Euro 3.000.000 per singola operazione e da esercitarsi con firma congiunta a quella del Direttore Generale oltre l'importo di Euro 3.000.000 e fino all'importo massimo di Euro 5.000.000 per singola operazione.

Come sopra rappresentato il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha ricevuto talune deleghe gestionali in quanto non è al momento presente una distinta figura di Amministratore Delegato.

Si rappresenta peraltro, come infra descritto, che i poteri inerenti la gestione dell'attività ordinaria della società sono stati altresì attribuiti al Direttore Generale della Società.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Come sopra rappresentato il Presidente ha ricevuto deleghe gestionali, in ragione delle competenze e dell'esperienza professionale sviluppata dallo stesso.

Il Presidente è socio unico dell'azionista di controllo dell'Emittente.

COMITATO ESECUTIVO

L'art. 21 dello Statuto prevede che il consiglio di amministrazione possa nominare un Comitato Esecutivo. Si segnala che ad oggi il Consiglio non si è avvalso di tale facoltà.

Informativa al Consiglio

L'art. 19 dello Statuto prevede che gli organi delegati riferiscano al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, in occasione delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, nonché sugli altri argomenti eventualmente previsti dalla legge.

Gli organi delegati, nell'esercizio 2011, hanno riferito al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, in occasione di ogni riunione consiliare.

La comunicazione degli amministratori al collegio sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, nonché sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, effettuate dalla Società e dalle società controllate, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, sono state effettuate in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.

4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

Il Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2011 ha nominato Fabio Attilio Cairoli quale Direttore Generale della Società.

Il dott. Cairoli ha assunto anche la carica di amministratore della Società.

Al Direttore Generale sono stati conferiti:

- a firma singola, tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società, con il limite di Euro 1.000.000 per ogni singolo impegno, fatta eccezione per le disposizioni di pagamento con il limite di Euro 1.500.000 per operazione, le lavorazioni conto terzi e acquisto articoli finiti anche da ditte esterne, sino ad un importo non superiore a Euro 2.500.000, le operazioni di acquisto e vendita di impianti e macchinari, prodotti ed ogni altro bene mobile materiale e servizi entro il limite massimo annuo di Euro 10.000.000;
- a firma congiunta con il Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato sig. Francesco Ranzoni, i poteri relativi alla richiesta di finanziamenti qualora l'importo superi Euro 1.000.000 per singola operazione, ma comunque entro l'importo massimo di Euro 5.000.000.

Il Direttore Generale è stato nominato amministratore delegato di una società controllata italiana e presidente di alcune società controllate estere.

Fatta eccezione per le deleghe conferite al Presidente e Amministratore Delegato e al Direttore Generale, nel Consiglio dell'Emittente non vi sono altri consiglieri da considerarsi esecutivi.

Le iniziative intraprese al fine di accrescere la conoscenza da parte degli amministratori della realtà e delle dinamiche aziendali sono avvenute nell'ambito delle riunioni dei Consigli, tramite specifici interventi relativi all'illustrazione delle attività e strutture del Gruppo.

4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio dell'Emittente:

- ha valutato nella prima occasione utile dopo la loro nomina, e cioè in data 27 aprile 2010, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi;
- ha valutato nell'Esercizio la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi;
- nell'effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice.

Il Consiglio di Amministrazione alla data del 29 marzo 2012 si compone di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza specificati dalla legge e dal Codice (Angelo Menegatti e Claudio Bonissoni).

La valutazione è stata preceduta dalla consegna agli Amministratori di un documento al fine di agevolare il procedimento di autovalutazione che ciascun componente del Consiglio dell'Emittente deve periodicamente svolgere al fine di verificare l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza, ciò anche al fine di permettere all'organo amministrativo della Società di assolvere agli obblighi di informativa che devono essere resi in merito alla valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai suoi componenti.

Il documento indica e riepiloga le principali disposizioni legislative e regolamentari, nonché le indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, utili al fine di svolgere una corretta valutazione in merito all'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascun amministratore.

Il Consiglio ha quindi riscontrato la sussistenza in capo agli amministratori Menegatti e Bonissoni dei requisiti di



indipendenza di cui all'articolo 148 del TUF, prescritti ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF medesimo.

Il collegio sindacale ha verificato con esito positivo la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.

Nel corso dell'esercizio 2011 non si sono tenute riunioni degli amministratori indipendenti in assenza degli altri amministratori, in quanto non si è ravvisata la presenza di argomenti tali da richiedere una trattazione specifica e riservata.

4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Il Consiglio del 27 aprile 2010, ricorrendo i presupposti previsti dal Codice, ha designato il consigliere Angelo Menegatti quale *lead independent director*. Il *lead independent director* ha coordinato le consultazioni preventive degli amministratori indipendenti in vista delle riunioni dei consigli di amministrazione, ha appurato la disponibilità, con congruo anticipo, della documentazione informativa destinata ai consiglieri, utile al fine di consentire agli amministratori, e in particolare a quelli indipendenti, di valutare con capacità critica e spirito di indipendenza le proposte sottoposte al consiglio di amministrazione.

Il *lead independent director* ha coordinato le attività volte ad aggiornare gli amministratori in ordine all'evoluzione della normativa e dei doveri ad essi facenti capo.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Accogliendo la raccomandazione contenuta nel punto 4.C.1. del Codice, il consiglio di amministrazione dell'11 aprile 2007 ha adottato, su proposta dell'Amministratore Delegato, una procedura per la gestione e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riservate, con particolare riferimento alle informazioni *price sensitive*.

La procedura è disponibile nel sito internet dell'Emittente (<http://www.bialetti.it>) nella sezione *Investor Relations*.

Tale procedura prevede, tra l'altro, che tutti gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i responsabili degli uffici aziendali e tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di notizie e documenti riguardanti la Società, acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni, sono tenuti a mantenere riservate le predette notizie e documenti e ad utilizzarli solo ed esclusivamente per l'espletamento dei rispettivi compiti di servizio, adottando ogni cautela necessaria affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza alcun pregiudizio della riservatezza delle informazioni stesse. Tutti i soggetti di cui sopra sono inoltre tenuti a non abusare del loro privilegio informativo, in ossequio ai divieti di cui alla normativa vigente, ed a rispettare la procedura in questione per la comunicazione all'esterno di tali documenti e informazioni.

Ai sensi della medesima procedura, la divulgazione di informazioni riservate e/o *price sensitive* deve avvenire esclusivamente da parte del Presidente del consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Delegato della Società, ovvero da altra persona che sia stata a ciò espressamente autorizzata da uno dei soggetti suddetti.

Specifiche disposizioni della procedura disciplinano l'alimentazione e l'aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso ad informazioni di natura privilegiata, prevedendo che l'iscrizione nel registro possa avvenire in modalità permanente ovvero occasionale e che la responsabilità di individuare i soggetti è affidata all'Amministratore Delegato.

La procedura si occupa anche delle modalità di aggiornamento e cancellazione degli iscritti.

Il registro è tenuto con modalità informatiche e consiste in un sistema accessibile via Internet protetto da opportuni criteri di sicurezza. L'accesso all'applicazione è consentito al responsabile del registro.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)

In seno al consiglio di amministrazione, l'Emittente ha istituito il comitato per il controllo interno e il comitato per la remunerazione, entrambi con funzioni consultive e con la finalità di assistere il Consiglio nelle istruttorie riguardanti le materie di competenza.

I comitati sono dotati di un regolamento che disciplina le modalità di funzionamento; le riunioni vengono verbalizzate.

I comitati riferiscono periodicamente al Consiglio in ordine alle attività svolte.

Non sono stati costituiti comitati che svolgono le funzioni di due o più dei comitati previsti dal Codice.

Il Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2010 ha nominato un apposito comitato composto da due Amministratori Indipendenti e un amministratore non esecutivo competente a svolgere le funzioni e le attività in materia di Operazioni con Parti Correlate come descritte nelle Procedure Bialetti Industrie relative alle operazioni con parti correlate.

7. COMITATO PER LE NOMINE

Il Consiglio ha valutato di non costituire al proprio interno un comitato per le proposte di nomina, ritenendo che le previsioni contenute nello Statuto garantiscano adeguata trasparenza alla procedura di selezione e indicazione dei candidati, considerato altresì che la struttura dell'azionariato della Società non presenta quei connotati di dispersione che giustificano l'adozione di un siffatto Comitato.

Il Consiglio, nell'ambito delle valutazioni che verranno condotte nel corso del 2012 al fine di recepire le significative innovazioni introdotte nel Codice di Autodisciplina 2011, terrà in considerazione la raccomandazione (e non più la opportunità) di costituire un Comitato per le nomine.

8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Le informazioni relative alle sezioni 8. e 9. della presente relazione sono contenute nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e allegata alla presente relazione.

10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio ha costituito nel proprio ambito un comitato per il controllo interno composto da tre amministratori non esecutivi, due dei quali indipendenti: Angelo Menegatti (Presidente), Claudio Bonissoni e Stefano Schegginetti.

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)

Nel corso dell'esercizio 2011 il Comitato si è riunito 7 volte. La durata media di ciascuna riunione è risultata pari a una ora e cinquanta minuti.

Nella Tabella 2 in allegato è indicata la partecipazione effettiva di ciascun componente alle riunioni tenutesi.

Per l'esercizio in corso non è stato programmato un calendario delle riunioni.

Tutti i componenti del Comitato per il Controllo Interno possiedono un'esperienza in materia contabile e finanziaria, ritenuta adeguata dal Consiglio al momento della nomina.

Alle riunioni del comitato per il controllo interno, su invito del Presidente del Comitato medesimo e relativamente a singoli punti all'ordine del giorno, hanno partecipato il responsabile della funzione Internal Audit, il Dirigente Preposto alla redazione della documentazione contabile, alcuni dirigenti aziendali, il Presidente del Collegio Sindacale, i membri dell'ODV e il partner della società di revisione.

FUNZIONI ATTRIBUITE AL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Il Comitato per il controllo interno è stato incaricato di assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati al punto 8.C.1. del Codice. In particolare il comitato per il controllo interno:

- (i) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- (ii) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- (iii) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;
- (iv) valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- (v) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione;
- (vi) riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Il Comitato per il Controllo Interno inoltre assiste il Consiglio di Amministrazione nel:

- (a) definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'Emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- (b) individuare l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- (c) valutare, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno; e
- (d) descrivere, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo

la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso. Esprime infine il proprio parere sulla nomina e revoca del soggetto preposto al controllo interno.

Le principali attività svolte dal Comitato per il Controllo Interno, nel corso dell'Esercizio 2011, hanno riguardato l'analisi dello stato di avanzamento del progetto di revisione del sistema di controllo interno, l'esame della Risk Control Matrix (RCM) relative al ciclo attivo e al ciclo di financial closing e reporting, la verifica del processo di gestione del credito e valutazione dell'impatto sul capitale circolante, l'audit sul processo di gestione assicurativa del rischio di gruppo, l'esame con cadenza semestrale delle relazioni dell'Organismo di Vigilanza, l'approvazione del piano di audit annuale, l'incontro con gli esponenti di alcune funzioni aziendali per approfondire la gestione di alcune particolari aree di rischio.

Le riunioni del comitato per il controllo interno sono state regolarmente verbalizzate.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il comitato per il controllo interno ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il comitato si è avvalso di consulenti esterni, sulla base della proposta di assistenza esterna vagliata dal Consiglio di Amministrazione del luglio 2010.

Il comitato può disporre di volta in volta delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno ha l'obiettivo di assicurare:

- l'efficacia ed efficienza delle operazioni aziendali;
- l'affidabilità dell'informazione finanziaria;
- il rispetto di leggi e regolamenti;
- la salvaguardia del patrimonio sociale.

Il Consiglio ha definito le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'Emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati.

Il Consiglio, con il supporto del Comitato per il Controllo Interno, del Preposto al Controllo Interno e con il contributo del management ha valutato che il processo di miglioramento del sistema di controllo interno iniziato durante lo scorso esercizio è proseguito nel corso del 2011 con la realizzazione di una serie d'interventi di manutenzione ed aggiornamento dello stesso tali da consentire l'espressione di un parere positivo sulla sua adeguatezza.

11.1 SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI E DEL CONTROLLO INTERNO ESISTENTI IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA AI SENSI DELL' ART. 123-bis, COMMA 2, LETT b) TUF.

Il sistema di controllo interno del Gruppo Bialetti è ispirato ai principi di riferimento del CoSO Report elaborato dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Integrated Framework.

L'ambiente di controllo interno è oggetto di continua attenzione al fine di mantenerne l'idoneità ed adeguatezza al presidio delle principali aree a rischio dell'attività sociale, in relazione all'evoluzione del business e all'introduzione di nuove disposizioni normative e regolamentari.

Il sistema di gestione dei rischi e del controllo interno riguardo all'informativa finanziaria e alle altre comunicazioni sociali adottato dall'Emittente è parte integrante e si inserisce nel contesto del più ampio sistema di controllo interno, che si compone di un insieme integrato di strumenti quali il Codice Etico, il Sistema di Deleghe e Procure, l'Organigramma Aziendale, gli Entity Level Controls, i Modelli Operativi Bialetti, le procedure per la gestione e comunicazione all'esterno delle informazioni riservate e per l'identificazione delle persone con accesso alle informazioni privilegiate e per la tenuta del Registro Insider, la Procedura di comunicazione delle operazioni di Internal Dealing, le Procedure relative alle Operazioni con Parti Correlate, le matrici di identificazione dei rischi, e delle misure di controllo degli stessi con riferimento all'informativa finanziaria, le procedure amministrative contabili e di qualità.

Tale sistema è finalizzato a garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria.

Le principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Le componenti del sistema di controllo interno, che riguardano l'informativa finanziaria, hanno l'obiettivo di identificare e valutare azioni e/o eventi che, in caso di accadimento, potrebbero compromettere la rappresentazione veritiera, corretta e tempestiva della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Emittente e delle imprese incluse nel consolidamento.

L'approccio metodologico del sistema si sintetizza nelle seguenti tre fasi:

Identificazione e valutazione dei rischi che potrebbero compromettere l'affidabilità dell'informativa finanziaria

In tale fase logica sono stati identificati (i) il perimetro societario in base alla rilevanza quantitativa sul Conto Economico e sullo Stato Patrimoniale consolidati e alla rappresentatività delle caratteristiche del Gruppo in termini di articolazione dei processi aziendali; (ii) i cicli di business rilevanti che alimentano i conti di bilancio (iii) i conti di bilancio rilevanti in base al criterio della materialità sul bilancio consolidato e alla conoscenza della realtà aziendale e dei fattori di rischio specifici insiti nei processi amministrativo-contabili.

Il risultato di tale attività è sintetizzato in una matrice Processi aziendali/Entità legali rispetto ai quali è stata effettuata la mappatura e valutazione del sistema di controllo esistente, in termini di disegno ed operatività, in relazione ai rischi tipici che caratterizzano la predisposizione dell'informativa finanziaria.

Identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati

L'identificazione dei controlli, sia manuali che di sistema, a presidio del processo di informativa finanziaria si basa sugli obiettivi del sistema di controllo.

OBIETTIVI DEL SISTEMA DI CONTROLLO	OBIETTIVI DI CONTROLLO SPECIFICI
	Asserzioni di Bilancio
La rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica è veritiera e corretta, in accordo con i principi contabili di generale accettazione	Esistenza e accadimento
	Completezza
	Diritti e obbligazioni
	Valutazioni e rilevazioni
	Presentazione ed informativa
	Altri Obiettivi di controllo
Incassi e pagamenti sono adeguatamente autorizzati	Rispetto dei limiti autorizzativi
Salvaguardia del patrimonio aziendale	Segregazione dei compiti
	Controlli sulla sicurezza fisica e sull'esistenza dei beni
Le transazioni e le registrazioni sono documentate	Documentazione, archiviazione e tracciabilità delle operazioni
Conformità a leggi e regolamenti	Rispetto di leggi e di regolamenti relativi all'informativa finanziaria

Le Risk Control Matrix per processo rappresentano gli strumenti che consentono di:

- sintetizzare i principali rischi inerenti il processo e i controlli che sono previsti per la gestione di tali rischi;
- valutare il disegno dei controlli mappati in funzione della capacità degli stessi di gestire e mitigare i rischi individuati e l'asserzione di bilancio sottostante;
- condividere con gli owner dei processi il funzionamento e la descrizione degli stessi, i rischi ed i controlli;
- effettuare l'attività di monitoraggio necessaria a supportare le attestazioni che devono essere rilasciate.

Le funzioni coinvolte nel processo di informativa finanziaria verificano l'aggiornamento delle procedure amministrative e contabili e garantiscono l'operatività dei controlli sia manuali che di sistema in essere.

Valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati

La verifica sull'efficacia del disegno e sull'operatività dei controlli chiave è svolta attraverso l'attività di testing. La valutazione dei controlli può comportare l'individuazione di controlli compensativi, azioni correttive o piani di miglioramento. I risultati delle attività di monitoraggio sono periodicamente sottoposti all'esame del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al Comitato di Controllo Interno, al Preposto al Controllo Interno e al Collegio Sindacale.

L'attività di valutazione del sistema di controllo è al momento svolta, almeno semestralmente, dal Preposto al Controllo Interno e dal Comitato di Controllo Interno che esprimono, unitamente al collegio sindacale, il proprio parere sull'adeguatezza dello stesso.

I ruoli e le funzioni coinvolte

Il sistema di gestione dei rischi e del controllo interno riguardo all'informativa finanziaria è governato dall'Amministratore Delegato e dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili-societari, i quali devono attestare, secondo il modello stabilito dal regolamento CONSOB, da allegare al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale e, ove redatto, al bilancio consolidato:

- l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrativo contabili di cui al comma 3 art.154-bis TUF nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
- che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
- per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
- per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha la responsabilità di:

- accompagnare gli atti e le comunicazioni della società che vanno diffusi al mercato, che sono relativi all'informativa contabile, con una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze contabili, ai libri e alle scritture contabili;
- implementare il sistema di controllo interno che sovrintende la redazione del bilancio e l'informativa societaria;
- predisporre le procedure amministrativo contabili con l'assistenza delle strutture aziendali più idonee;
- fornire alle società controllate, considerate come rilevanti nell'ambito della predisposizione dell'informativa consolidata di Gruppo, le linee di indirizzo per la realizzazione di un adeguato sistema di controllo interno;
- comunicare al Comitato di Controllo Interno, all'Organismo di Vigilanza, al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione i punti di debolezza, le carenze rilevanti nella progettazione o nell'operatività del sistema di controllo interno istituito e le frodi in cui sia coinvolto il personale dirigente o il personale in posizioni rilevanti ai fini del sistema di controllo interno, che sovrintende la redazione del bilancio.

Nell'espletamento delle sue funzioni il Dirigente preposto è supportato dai Direttori/Responsabili di Funzione i quali assicurano l'applicazione nelle loro aree di competenza delle procedure predisposte e l'effettuazione dei controlli previsti dal sistema di controllo interno.

Il Comitato di Controllo Interno, il Preposto al Controllo Interno e l'Organismo di Vigilanza vigilano sull'operatività del sistema di controllo interno e riferiscono al Dirigente Preposto, al Comitato per il Controllo Interno e al Consiglio di Amministrazione sulla sua idoneità ed efficacia.

11.2. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio ha affidato, con effetto dal 17 gennaio 2011, l'incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno all'amministratore esecutivo Fabio Attilio Cairoli, attribuendogli i compiti di cui al punto 8.C.5. del Codice.

Il Consigliere Cairoli, nell'ambito dell'incarico ricevuto:

- cura l'identificazione dei principali rischi aziendali (strategici, operativi, finanziari e di *compliance*) e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio;
- dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza;

- si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare.

11.3. PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio, nel quadro del progetto di revisione del modello organizzativo di governance e di adeguamento normativo finalizzato alla compliance con le normative applicate alle società quotate, ha nominato il Preposto al Controllo Interno nella seduta del 13 maggio 2010.

Nel corso della stessa seduta, il Consiglio ha istituito la funzione di Internal Audit attribuendole l'incarico di coordinare il progetto di revisione del sistema di controllo interno e compliance normativa, e ha assegnato alla stessa un budget per la realizzazione di tale progetto.

Tale funzione è gerarchicamente indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ed in particolare all'Amministratore Esecutivo incaricato per il controllo interno e al Comitato per il Controllo Interno.

11.4. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001

Il Consiglio del 27 agosto 2010, nell'ambito del progetto di revisione del modello organizzativo di governance e di adeguamento normativo finalizzato alla compliance con le normative applicate alle società quotate, ha approvato il testo aggiornato del Codice Etico, che definisce i valori ed i principi di condotta rilevanti per Bialetti Industrie S.p.A. e per tutte le sue società controllate e collegate. Il codice è disponibile nel nuovo testo sul sito internet della società.

Il Consiglio del 30 novembre 2010 ha approvato l'Appendice al modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 che costituisce un aggiornamento del Modello Organizzativo Ver. 1.0 approvato dal Consiglio in data 18 marzo 2008.

L'aggiornamento del modello prende in esame le ulteriori categorie di reato, che il legislatore ha individuato come fonte di responsabilità delle società ai sensi del D.Lgs. 231/2001: i delitti contro l'industria ed il commercio, i delitti in materia di violazioni del diritto d'autore, le disposizioni in materia di criminalità organizzata e infiltrazione mafiosa, le disposizioni in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Per ciascuna categoria di reato sono state individuate le unità organizzative potenzialmente coinvolte nella realizzazione dello stesso, le misure di controllo esistenti ed eventuali protocolli da implementare per migliorare i presidi di controllo.

Il relativo piano di azione è in corso d'implementazione.

L'organismo di vigilanza non è venuto a conoscenza, alla data di redazione della presente Relazione, di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e/o nel D. Lgs. 231/2001.

11.5. SOCIETA' DI REVISIONE

L'assemblea degli azionisti dell'Emittente riunitasi in data 11 aprile 2007 ha conferito a PriceWaterhouseCoopers S.p.a. l'incarico di revisione contabile per il periodo 2007-2015.

11.6. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF e ne determina la durata in carica. Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art. 154-*bis* del TUF nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvede ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, nella seduta del 25 marzo 2011, ha nominato - con efficacia dal 4 aprile 2011 - la dott.ssa Gabriella Fabotti, alla carica di chief financial officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 bis del TUF e dell'art. 19 dello Statuto.

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2010 ha approvato la Procedura in materia di operazioni con parti correlate ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Consob adottato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere favorevole di due amministratori indipendenti, investiti dal Consiglio di Amministrazione dei compiti di cui all'art. 4, comma 3, del citato Regolamento.

Il documento è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bialettiindustrie.it sezione "Investor Relations/Corporate Governance/".

La Procedura stabilisce, in conformità ai principi dettati dal Regolamento Consob OPC, i procedimenti e le regole volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente o per il tramite di sue società controllate italiane o estere.

Tra gli aspetti di maggior rilievo introdotti dalla procedura, si segnala:

- la classificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, di valore esiguo e di minore rilevanza;
- le regole di trasparenza e comunicazione al mercato che diventano più stringenti in caso di operazioni di maggiore rilevanza;
- le regole procedurali che prevedono il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con parti correlate nella procedura di approvazione delle operazioni.

Il Consiglio del 30 novembre 2010 ha istituito il Comitato per le operazioni con parti correlate costituito da due consiglieri non esecutivi indipendenti (Menegatti, Bonissoni) ed un consigliere non esecutivo (Schegginetti).

Con riferimento alle operazioni con parti correlate in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, trova altresì applicazione l'art. 2391 cod. civ..

13. NOMINA DEI SINDACI

L'art. 26 dello Statuto stabilisce che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli di impresa sono quelli meccanici, elettromeccanici, elettrotecnici, elettrici e quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve, come sopra previsto, diverse ed ulteriori disposizioni di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista detengano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998; in mancanza di tale determinazione, il diritto a presentare una lista spetta a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

L'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione della medesima, potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della società. Le liste sono depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Ciascun soggetto legittimato non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o, se legittimati, votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

Ove consentito dalle disposizioni applicabili, il nuovo nominato scade insieme con quelli in carica.

Quando l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposizioni applicabili, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

In ogni caso il nuovo Sindaco effettivo di Minoranza assume anche la carica di Presidente.

La Consob, con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012, ha determinato una quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo dell'Emittente pari al 2,5%.

14. SINDACI (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)

Il collegio sindacale in carica alla data di chiusura dell'Esercizio è stato nominato dall'assemblea ordinaria dell'Emittente in data 27 aprile 2010 e resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2012.

Il collegio sindacale nel corso dell'Esercizio si è riunito 10 volte. Le caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco sono indicati nel paragrafo "19. Tebelle e Allegati".

L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob.

Con riferimento alla composizione ed alla struttura del Collegio Sindacale si rimanda alla Tabella 2 allegata nel paragrafo "19. Allegati" della Relazione

Il collegio sindacale:

- ha valutato l'indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la loro nomina;
- ha valutato nel corso dell'Esercizio il permanere dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri;
- nell'effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli amministratori.

Il collegio sindacale ha recepito la raccomandazione del Codice che prevede che nel caso in cui un sindaco, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Emittente informi tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.



Il collegio sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'Emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

Il collegio sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la funzione internal audit e con il comitato per il controllo interno, partecipando alle riunioni del comitato per il controllo interno e incontrando in singole occasioni il responsabile della funzione internal audit.

15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Al fine di instaurare e mantenere un costante dialogo con gli azionisti, nel pieno rispetto della normativa vigente e della procedura per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riservate, il consiglio di amministrazione della Società ha affidato al Direttore Generale l'incarico di *Investor Relator*.

La Società si è dotata di una apposita struttura aziendale dedicata alla funzione di *investor relations* ed ha istituito un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet (<http://www.bialetti.it>) nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti l'Emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

E' stata costituita inoltre una struttura aziendale incaricata di gestire i rapporti con gli azionisti denominata "Affari Societari".

16. ASSEMBLEE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA C), TUF)

Nel corso del 2011 si è tenuta una assemblea degli azionisti in data 29 giugno 2011 la quale ha avuto ad oggetto:

1. l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010;
2. la nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione, previa riduzione da 7 a 6 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
3. la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. l'adeguamento degli onorari da corrispondere alla società di revisione;
5. l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
6. i provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ..

Il Consiglio riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

Allo stato attuale la Società non ha approvato alcun regolamento assembleare, in quanto ritiene che la disciplina applicabile ai sensi del codice civile e dello Statuto sia sufficiente ad assicurare un ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel corso dell'Esercizio non si sono verificate variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'Emittente o nella composizione della sua compagine azionaria

In allegato è riportato lo statuto sociale modificato con delibera consiliare del 28 ottobre 2010, per recepire le novità introdotte dal D. Lgs. 27.01.2010 n. 27 in tema di diritti degli azionisti, e dal D. Lgs. 27.01.2010 n. 39 in tema di revisione legale. Agli articoli da 6 a 12 sono contenute le disposizioni statutarie relative alla convocazione e svolgimento dell'assemblea. Si segnala in particolare che:

- l'art.6 dello Statuto dispone che, se previsto nell'avviso di convocazione, l'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati a intervenire;
- l'art. 7 dello Statuto prevede che l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata con avviso pubblicato sul sito internet della società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano " Il Sole 24 ore" o sul quotidiano "Corriere della Sera", nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari vigenti.

Quando l'assemblea viene chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nell'avviso di convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo;

- l'art. 8 dello Statuto dispone che possono intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto che presentino, entro i termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente, idonea certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato;

- l'art. 11 dello Statuto prevede che per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dell'assemblea che dovesse eventualmente essere approvato dall'assemblea dei soci;
- l'art. 12 dello Statuto dispone che tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

In merito alle modalità mediante le quali è garantito il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione, si segnala che:

- in conformità a quanto previsto dall'art. 135-undecies del TUF, la Società ha designato per l'assemblea del 29 giugno 2011 il Rappresentante Designato cui ciascun soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea ha potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica bialettiindustriespa@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea (ma non oltre le ore 18,00 del giorno antecedente la data di prima convocazione) è stata data risposta durante l'Assemblea stessa.

17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF)

L'Emittente non ha adottato pratiche di governo societario – ulteriori rispetto a quelle già indicate nei punti precedenti – e non ha proceduto alla nomina di comitati interni ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge o suggeriti dal Codice di Autodisciplina.

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2012, prendendo atto del nuovo decalogo sulla Corporate Governance delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance - e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria – ha ritenuto opportuno costituire un tavolo di lavoro per l'implementazione, entro la fine del corrente anno, delle novità introdotte nella nuova edizione del Codice di Autodisciplina.

Lo stesso Consiglio, prendendo atto della proposta formulata dal Comitato per il Controllo Interno riunitosi il 16 marzo 2002, ha:

- ridenominato in "Comitato per il controllo e rischi" il già istituito "Comitato per il controllo interno";
- confermato l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (già amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno), con il compito di:
 - o curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e sottoporli periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;
 - o dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;
 - o occuparsi dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
 - o chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del comitato controllo e rischi e al presidente del collegio sindacale;
 - o riferire tempestivamente al comitato controllo e rischi (o al consiglio di amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il consiglio) possa prendere le opportune iniziative;
- revocato la figura del Preposto al Controllo Interno, ricoperta dal dott. Angelo Menegatti, e contestualmente identificato lo stesso dott. Menegatti come "referente interno per le attività di Internal Audit", con riporto al Comitato per il Controllo e Rischi;
- preso atto che il responsabile della funzione internal audit ha concluso la propria collaborazione con la società e conseguentemente esternalizzato le attività di internal audit ad una società esterna specializzata, con l'obiettivo di:
 - o verificare, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit, che dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione e basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;
 - o predisporre relazioni riguardanti gli interventi di audit e le attività effettuate, contenenti informazioni sull'attività svolta ed osservazioni sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi e sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento;



- predisporre tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;
 - informare tempestivamente i presidenti del collegio sindacale, del comitato controllo e rischi e del consiglio di amministrazione nonché l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sull'esito delle attività svolte.
- stanziato un budget per le attività di Internal Audit per il 2012 restando inteso che ciascun progetto affidato alla società esterna per l'esecuzione delle attività di competenza debba essere formalizzato in specifiche lettere di incarico, il cui ammontare complessivo non potrà comunque eccedere il budget prefissato.

Coccaglio, 29 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Ranzoni

TABELLE e ALLEGATI

Table

Tabella 1 – **INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI**

Tabella 2 – **STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI**

Tabella 3 – **STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE**

Allegati

- **Cariche ricoperte dagli amministratori al 31 dicembre 2011**
- **Caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore (art. 144-*decies* del Regolamento Emittenti Consob)**
- **Caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco (art. 144-*decies* del Regolamento Emittenti Consob)**
- **Statuto sociale**
- **Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF**

TABELLA 1: INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI

Il capitale sociale è composto unicamente da azioni ordinarie.

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE				
	N° azioni	% rispetto al c.s.	Quotato (indicare i mercati) / non quotato	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie	75.000.000	100%	MTA	L'articolo 5 dello Statuto Sociale dispone che le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso. L'articolo 9 dello Statuto prevede che ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

L'Emittente non ha emesso alcun ulteriore strumento finanziario (obbligazioni convertibili, warrant) attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE			
Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Francesco Ranzoni	Bialetti Holding S.r.l.	64,07	64,07
Diego Della Valle	Diego Della Valle & C. Sapa	10,00	10,00

TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI al 31 dicembre 2011

Consiglio di Amministrazione											Comitato Controllo Interno		Comitato Remun.		Eventuale Comitato Nomine		Eventuale Comitato Esecutivo		Eventuale Altro Comitato	
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m)*	Esec.	Non- esec.	Indip. da Codice	Indip. da TUF	(%) **	Numero altri incarichi ***	****	**	*** *	**	****	**	*** *	**	*** *	**
Presidente e AD	Francesco Ranzoni	27.04.2010	Appr. Bil. 31.12.2012	M	X				10/10 100%	4					n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Dir. Gen. e Amm.re	Fabio Attilio Cairoli	17.01.2011	Appr. Bil. 31.12.2012	n.a.	X				10/10 100%	5					n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consigliere	Roberto Ranzoni	27.04.2010	Appr. Bil. 31.12.2012	M		X			6/10 60%	Nessuno					n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consigliere	Angelo Menegatti	27.04.2010	Appr. Bil. 31.12.2012	M			X	X	9/10 90%	Nessuno	X	7/7 100%	X	4/5 80%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consigliere	Stefano Schegginetti	27.04.2010	Appr. Bil. 31.12.2012	M		X			9/10 90%	5	X	6/7 86%	X	4/5 80%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consigliere	Claudio Bonissoni	27.04.2010	Appr. Bil. 31.12.2012	M			X	X	8/10 80%	9		4/7 57%		4/5 80%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
-----AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO-----																				
Dir. Gen. e Amm.re	Giuseppe Servidori	01.01.2011	17.01.2011	n.a.	x				1/1 100%	n.a.					n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consigliere	Alberto Piantoni	01.01.2010	15.05.2011	n.a.		X			0/3 0%	n.a.					n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 2,5%																				
N. riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento:						<i>CDA:10</i>			<i>CCI:7</i>			<i>CR:5</i>		<i>CN: n.a.</i>		<i>CE: n.a.</i>		<i>Altro Comitato: n.a.</i>		

NOTE

*In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

***In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Si allega alla Relazione l'elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere, precisando se la società in cui è ricoperto l'incarico fa parte o meno del gruppo che fa capo o di cui è parte l'Emittente.

****In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del componente del C.d.A. al comitato.

TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE AL 31 DICEMBRE 2011

Collegio sindacale							
<i>Carica</i>	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m)*	Indipendenza da Codice	** (%)	Numero altri incarichi
Presidente	Gianpiero Capoferri	27.04.2010	Appr. Bilancio al 31/12/2012	M	X	11/10 100%	nd
Sindaco effettivo	Fabrizio Felter	27.04.2010	Appr. Bilancio al 31/12/2012	M	X	10/10 100%	nd
Sindaco effettivo	Diego Rivetti	27.04.2010	Appr. Bilancio al 31/12/2012	M	X	10/10 100%	20 di cui 1 quotata
Sindaco supplente	Luciana Loda	27.04.2010	Appr. Bilancio al 31/12/2012	M	X	n.a.	Na
Sindaco supplente	Giuseppina Paganotti	27.04.2010	Appr. Bilancio al 31/12/2012	M	X	n.a.	na
Indicare il <i>quorum</i> richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 2,5%							
Numero riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento: 10							

NOTE

* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del C.S. (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

*** L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-*quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti Consob.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CARICHE RICOPERTE DAGLI AMMINISTRATORI AL 31 DICEMBRE 2011

AMMINISTRATORE	CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ/ENTI	SOCIETÀ DEL GRUPPO BIALETTI
Francesco Ranzoni	Bialetti Holding Srl Bialetti Store Srl CEM Bialetti Ev Ve Mutfak Bialetti Spain S.I.	X X X
Fabio Attilio Cairoli	Bialetti Store Srl CEM Bialetti Ev Ve Mutfak Bialetti Girmi France Sarl Bialetti Deutschland GmbH Millbo S.p.A.	X X X X
Roberto Ranzoni		
Stefano Schegginetti	Studio Associato Maestroni e Schegginetti Edac Service S.r.l. Novecento Snc Emilcotoni S.p.A. Johnson Matthey Italia S.r.l.	
Angelo Menegatti	-	
Claudio Bonissoni	Matherson S.p.A. Tre Bi S.r.l. Gatto astucci S.p.A. Bonissoni S.r.l. Fondazione Lorenzo Zirotti Fondazione Opera Pia Zirotti Bonissoni e Associati Srl OMFB S.p.A. Hydraulic Components Comune di Sale Marasino	

CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DI CIASCUN AMMINISTRATORE (ART. 144-DECIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB).

Francesco Ranzoni

Presidente

Nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di diverse società facenti parte del Gruppo. E' socio unico di Bialetti Holding S.r.l., nella quale ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dalla data della sua costituzione nell'ottobre 2002 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, con il conferimento dei più ampi poteri.

Fabio Attilio Cairoli

Direttore Generale e Amministratore

Nato a Milano, 45 anni, ha maturato importanti esperienze professionali all'interno di gruppi multinazionali leader nel settore del largo consumo, con responsabilità sia nazionali che internazionali.

E' stato Direttore Generale di STAR Italia S.p.A., Amministratore Delegato per l'Italia e la Slovenia di Julius Meinl Italia S.p.A., multinazionale austriaca operante nel mercato del caffè, Direttore Commerciale Motorola Mobile Devices Italia, Direttore Marketing Kraft Foods Italia, dove ha lavorato per 11 anni sia in Italia sia presso l'Headquarter Europeo a Londra.

Il percorso della sua esperienza professionale si è concentrato su turnaround di business maturi, attraverso il rilancio di Marchi storici, sviluppo dell'innovazione, ridefinizione delle strutture di costo, potenziamento delle competenze aziendali.

Roberto Ranzoni

Consigliere

Nato a Alzano Lombardo (BG) il 14 agosto 1985, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia di Brescia.

Angelo Menegatti

Consigliere

Nato a Milano il 10 gennaio 1942, consegue la laurea in economia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1970. Dal 1970 al 1984 – eccettuata una breve parentesi nel Gruppo Lauro nella procedura di amministrazione straordinaria cui era stato assoggettato nel 1982 – matura la propria esperienza lavorativa presso il Gruppo Merzario dove dal 1983 assume l'incarico di direttore amministrazione e finanza delle 44 filiali italiane. Dal 1985 al 1989 è direttore amministrazione e finanza di Nixdorf S.p.A. Infine, a partire dal dicembre 1989 assume l'incarico di direttore amministrazione e finanza presso Il Sole 24 ORE S.p.A., che ricopre fino al 31 gennaio 2007, seguendo il piano di sviluppo e ristrutturazione del relativo gruppo societario.

Stefano Schegginetti

Consigliere

Nato a Nibbiano Valtidone (PC) il 26 dicembre 1949 consegue la laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Pavia nel 1973. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi dal 1977, è Revisore dei conti dal 1995. Svolge la propria attività professionale quale aziendalista-commercialista presso il proprio studio professionale in Codogno (Lodi). Ha maturato significative esperienze nell'ambito dell'attività di consulenza alle piccole e medie imprese. Oltre a rivestire incarichi in diverse società italiane, tra le quali in passato anche l'Emittente, ha svolto altresì attività di consulenza di direzione e strategia aziendale per il Gruppo Bialetti. È stato docente di Metodi di Organizzazione, Strategia e gestione del lavoro nel privato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia.

Claudio Bonissoni

Consigliere

Nato a Maclodio (BS) nel 1956, Claudio Bonissoni ricopre per un decennio l'incarico di funzionario presso un importante istituto di credito milanese. A partire dagli anni '90 avvia una propria attività di consulenza aziendale, commerciale, fiscale e amministrativa fornendo supporto direzionale a importanti gruppi sia in Italia che all'estero.

CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DI CIASCUN SINDACO (ART. 144-DECIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB).**Gianpiero Capoferri**

Presidente del collegio sindacale

Nato a Adrara S. Martino (BG) il 12 ottobre 1950. Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, dal 2000 ha ricoperto e tuttora ricopre rilevanti cariche amministrative e di controllo in realtà piuttosto eterogenee.

Diego Rivetti

Sindaco effettivo

Nato a Rovato (BS) il 30 settembre 1957, iscritto all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali di Brescia dal 1993 e revisore dei conti dal 1995. Dal 1982 svolge attività professionale nella Provincia di Brescia, in diverse associazioni professionali; è partner della associazione professionale "Studio Associato Vavassori-Rivetti" ed è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. È membro del Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Brescia e componente della Commissione Studi del Collegio medesimo nonché della Commissione Giuridica istituita dalla Camera di Commercio di Brescia. Riveste l'incarico di sindaco in diversi collegi sindacali di società finanziarie, industriali e di servizi, quotate e non.

Fabrizio Felter

Sindaco effettivo

Nato a Vimercate il 14 luglio 1963, libero professionista, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia dal 1995.

È socio fondatore dello studio Felter – Gaioni – Ghetti – Gabelli – Calvetti, costituito nel 1997.

Ricopre la carica di Sindaco effettivo, consigliere di amministratore e liquidatore in società appartenenti a vari gruppi industriali e finanziari quali il Gruppo Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., il Gruppo Iseo Serrature S.p.A., il Gruppo Franzoni Filati S.p.A., il Gruppo Calvi Holding S.p.A., il Gruppo Editoriale Bresciana S.p.A. e il Gruppo Finanziaria di Valle Camonica S.p.A.

Riveste incarichi di curatore fallimentare, di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale per il Tribunale di Brescia.

È membro della Commissione Consultiva Diritto Fallimentare e Procedure Concorsuali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia.

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Soci - Sede - Durata - oggetto

Art. 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

" BIALETTI INDUSTRIE S.P.A."

Art. 2

1. La Società ha sede in Coccaglio (BS).
2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.

Art. 3

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
2. Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

Art. 4

La società ha per oggetto, in via diretta o per il tramite di società controllate:

- A) - la produzione e la vendita di caffettiere di qualsiasi genere, di pentolame in alluminio antiaderente e di articoli casalinghi in genere e relativi accessori, nonché di piccoli elettrodomestici;
- l'esercizio di fonderia in conchiglia e comune, la fonderia in pressofusione, le lavorazioni meccaniche in genere e la costruzione di attrezzature tecniche, di dispositivi meccanici, scientifici e di uso pratico, le lavorazioni meccaniche di precisione ed il commercio dei prodotti fabbricati;
- la produzione e/o commercializzazione all'ingrosso e/o al dettaglio in tutte le sue forme, anche per corrispondenza o attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, dei prodotti sopra indicati;
- B) la progettazione, produzione e vendita di componenti, attrezzature, stampi e la prestazione di servizi tecnici destinati ai settori sopra indicati e ad altri settori dell'industria elettromeccanica;
- C) la progettazione, appalto, esecuzione e vendita di impianti inerenti i prodotti sopra indicati al paragrafo A);
- D) l'acquisto e la cessione di aziende, impianti, concessioni e lo sfruttamento di tecnologie (know how), studi, progetti ed invenzioni inerenti i prodotti sopra indicati in qualunque forma e modo ed in qualsiasi Paese e Stato, nonché la prestazione di servizi inerenti alla gestione di aziende operanti nei settori suddetti o in settori affini;
- E) l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto affine, connesso o complementare a quello della società; la prestazione nei confronti delle Società controllate e collegate di servizi tecnici, commerciali, logistici, amministrativi, nonché di finanziamenti secondo quanto dalla Legge consentito;
- F) la somministrazione e la vendita al pubblico di alimenti e bevande, nonché la gestione di esercizi pubblici per somministrazione di alimenti e bevande, comprese bevande alcoliche e superalcoliche ed, in particolare, la gestione di bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie, american bar, snack bar;
- G) la produzione e la commercializzazione in ogni sua forma di bevande e miscele e di ogni prodotto inerente e accessorio;
- H) la produzione e la commercializzazione di oggettistica e articoli - in genere - correlati ai marchi aziendali e volti al migliore sfruttamento degli stessi.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresi l'assunzione di partecipazioni ed il rilascio di garanzie, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Capitale sociale

Art. 5

1. Il capitale sociale è determinato in euro 18.750.000,00 (diciottomilioni settecentocinquantamila virgola zero zero) diviso in numero 75.000.000 (settantacinquemilioni) azioni ordinarie del valore di euro 0,25 (zero virgola venticinque) ciascuna.

L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ..

L'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 11 aprile 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, VIII° comma, cod. civ., a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 375.000, con emissione di massime n. 1.500.000 azioni del valore nominale di Euro 0,25 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, per prezzo pari a quello finale di sottoscrizione dell'aumento finalizzato alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR, quale deliberato nel corso della medesima assemblea.

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del Codice Civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è stato fissato al 31 dicembre 2010, con previsione che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a fare data dalle medesime, purchè successive all'iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese.

2. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Assemblea

Art. 6

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

2. Se previsto nell'avviso di convocazione, ovvero qualora la riunione concreti la fattispecie dell'articolo 2366 quarto comma c.c., l'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati ad intervenire. In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in video e teleconferenza che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea riunita ai sensi dell'articolo 2366, comma quarto del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

- i partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 7

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano " IL SOLE 24

ORE" o sul quotidiano "CORRIERE DELLA SERA", nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda o terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

Quando l'Assemblea viene chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nell'avviso di convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo.

2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.

3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.

Art. 8

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto. In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato, tuttavia, avranno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto che presentino, entro i termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente, idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato.

Art. 9

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

2. I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono conferire delega scritta per l'intervento ed il voto in assemblea secondo le previsioni di legge. La delega può essere conferita anche in forma elettronica e può essere notificata alla società mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione, ovvero con altre modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.

Art. 11

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico Regolamento d'Assemblea che dovesse eventualmente essere approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 12

1. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

Art. 13

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo.

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove Amministratori.
2. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio. Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.
4. Per la nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano le norme del codice civile; tuttavia, ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, si applicano altresì le seguenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998, ovvero - in mancanza di tale determinazione - pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale. Le liste sono depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Un socio non può presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

L'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione della medesima, potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della società.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; tale lista può prevedere espressamente che il primo candidato della stessa assuma la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soggetti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

6. Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

7. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge.

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l'Assemblea - elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano nelle rispettive cariche, per la durata del loro mandato di Amministratore e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore. Nomina altresì, anche di volta in volta, un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.

Art. 16

1. Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data della riunione.

3. Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno tre Amministratori.

5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale in carica.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti.

Art. 17

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti.

3. Le votazioni devono aver luogo per voto palese.

Art. 18

1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-ù/s, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.

In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari ovvero previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate, nonché sugli altri argomenti eventualmente previsti dalla legge.

Ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

4. Ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis d.lgs 58/98 e ne determina la durata in carica. Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art.154 bis del d.lgs. 58/98 nonché sul rispetto effettivo delle procedure Amministrative e contabili.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.

Art. 20

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso.

2. Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare deliberato dall'Assemblea ai sensi del comma che precede, le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ..

3. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per la attribuzioni agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ..

Comitato Esecutivo

Art. 21

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come membri di diritto, il Presidente, l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati se più di uno, se nominati.

4. Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.

Art. 22

1. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza) secondo quanto previsto all'art. 16, comma 5. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

2. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo - per quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto - sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza (assoluta) dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 24

1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Rappresentanza della società

Art. 25

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 16 comma 7; spetta altresì all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri delegati.

2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituto.

3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, nominare mandatari anche estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Collegio Sindacale

Art. 26

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

3. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

La disciplina del Collegio Sindacale è quella stabilita dal codice civile; tuttavia, ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, si applicano - fatte salve comunque diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - le seguenti disposizioni.

4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli di impresa sono quelli meccanici, elettromeccanici, elettrotecnici, elettrici e quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

5. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve, come sopra previsto, diverse ed ulteriori disposizioni di legge o regolamentari. Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è

contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati. Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista detengano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998; in mancanza di tale determinazione, il diritto a presentare una lista spetta a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

L'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione della medesima, potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della società.

Le liste sono depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Ciascun soggetto legittimato non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o, se legittimati, votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

6. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

Ove consentito dalle disposizioni applicabili, il nuovo nominato scade insieme con quelli in carica.

Quando l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposizioni applicabili, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

In ogni caso il nuovo Sindaco effettivo di Minoranza assume anche la carica di Presidente.

Art. 27

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni regolamentari applicabili. Nel caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, il Collegio Sindacale esercita altresì ogni altro dovere e potere previsto dalle leggi speciali; con particolare riferimento all'informativa al medesimo dovuta, l'obbligo degli amministratori di riferire ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ha cadenza trimestrale, ed è adempiuto con le modalità indicate all'articolo 19, comma 3, del presente statuto.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;

b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su

tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale all'uopo abilitati.

Bilancio, Dividendi, Riserve

Art. 28

- 1.** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2.** Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.

Art. 29

1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi e secondo le modalità stabilite dall'art. 2433-bis cod. civ..

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili o riserve costituite da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni ordinarie senza alcun vincolo o di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali, o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, sempre ai sensi dell'art. 2349 c.c..

Scioglimento – Liquidazione

Disposizioni Generali

Art. 30

- 1.** Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.